

PATRIMONIO E TRUST

Il fondo per attivare il trust di Jersey

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il trust regolato dalla **legge di Jersey** necessita di **un fondo** per essere attivato. Infatti, l'art. 2 della legge di Jersey sui trust del 1984 (Revised Edition 13.875) stabilisce, nella sostanza, che un trust esiste quando una **persona** (denominata trustee) **detiene un fondo in trust** nell'interesse di una o più persone qualificabili come beneficiari.

La questione diviene di particolare importanza qualora il **disponente** intenda istituire il trust redigendo un **atto programmatico**, per poi compiere gli atti dispositivi in uno o più momenti successivi.

Come deve comportarsi il **trustee** in questa **fase di interstizio** tra l'istituzione e la dotazione? La questione potrebbe essere di particolare delicatezza in quanto, se egli fosse attivo da subito nel suo ruolo dovrebbe farsi carico di determinate esigenze eventualmente sottoposte a lui dai beneficiari. Nella sostanza, **l'inesistenza del patrimonio** rende di fatto impossibile qualsiasi sua iniziativa.

Tuttavia, astraendoci per un attimo dal mondo reale per fare una veloce incursione nel Paese delle meraviglie, potremmo sostenere che il **trustee** potrebbe anche **inventarsi** qualcosa come, ad esempio, andare in banca e chiedere un mutuo per **acquistare un immobile** da mettere a reddito e con i canoni di locazione eccedenti la rata del mutuo e le imposte, dare il **sostentamento ai beneficiari**. Spero di non essere stato eccessivamente ridicolo!

Sul punto il Prof. Lupoi giustamente osserva che *“un trust istituito in mancanza di alcun fondo è valido, ma senza che sorga alcuna obbligazione a carico del trustee: il suo compito inattuabile e le sue obbligazioni inesigibili”*.

Pertanto, se in sede di **atto istitutivo** il disponente si impegna a **trasferire** dei beni, la data di efficacia del trust è quella in cui si **perfeziona** il suddetto trasferimento. Diversamente, se in sede di istituzione del trust il disponente trasferisce al trustee una **banconota da 5 euro**, il trust è comunque validamente formato dal momento iniziale.

Si tratta di una finzione ritenuta legittima ma che andrebbe poi approfondita in relazione agli eventuali profili di **responsabilità del trustee**, atteso che in questo caso il trust è realmente venuto ad esistenza.

Le ragioni che portano a scindere **l'istituzione** e la **dotazione** del trust sono le più varie.

Un caso è quello della **riservatezza**: il disponente che si reca in banca o presso uffici vari può mostrare solo l'atto meramente istitutivo **evitando** di **palesare** (ove non necessario) gli **atti dispositivi** effettuati un'ora dopo sempre presso lo stesso notaio.

Altre volte, la dicotomia discende da **motivi eminentemente pratici**. Se il disponente deve acquistare un **immobile** a favore del trust (eventualmente trattenendo l'usufrutto o il diritto di abitazione) deve necessariamente istituire il trust in un momento anteriore, anche al limite solo di una settimana.

L'istituto rimane per così dire **inattivo** come un software che entra in funzione solo a seguito dell'inserimento della *registration key*.

Sul punto si deve segnalare la sentenza del **Tribunale di Firenze** (n. 3316 del 19 settembre 2008), che ha considerato **nullo** il trust il cui **fondo** è destinato ad essere incrementato all'esito di un giudizio di divisione di beni in comunione, in quanto la disposizione dell'atto istitutivo, sottoposta alla **condizione** che alcuni **beni** tra loro alternativi (in quanto oggetto del giudizio di divisione) entrino **in futuro** a fare parte del **patrimonio** del disponente, non è idonea ad identificare i beni conferiti in trust nella loro attuale appartenenza.

Il **trust** è stato ritenuto **nullo** nonostante **l'apporto** di 10 milioni di lire in quanto ritenuti **inadeguati** al perseguitamento delle finalità dell'istituto.

Anche in questa sede è bene ribadire quanto precisato in altra occasione e cioè che ogni **sentenza** risente delle **peculiarità** del **trust** che analizza concretamente e non può essere generalizzata *sic et simpliciter*.